

## CONTRATTO DI MEDIAZIONE IN ATTIVITA' FINANZIARIA

TRA

**SARDAFIDI – Società Cooperativa**, (nel testo indicato Sardafidi), con sede legale e amministrativa in Elmas, Via Nervi 18, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari con il n. R.E.A. 87846, Codice fiscale 00497380923, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante pro tempore, dott. Enrico Gaia, nato a Cagliari, il 21/05/1967, domiciliato per la carica presso la sede della Società

E

**CASH FLOW S.R.L.** con sede legale in Roma, via Flaminia 332, sede operativa in Napoli, via G. Porzio – C.D. Is. F11, Partita IVA 07888020638, iscritta al registro delle imprese di Roma, al n. RM1408943, iscritta all'Albo dei mediatori creditizi ex art. 128 – sexies del d.lgs 385/93 tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori al n. M143, in data 08/05/2013 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché legale rappresentante, dott. de Bellis Giovanni nato a San Giorgio a Cremano, il 09/01/1962, ed attualmente domiciliato in Marano di Napoli (NA), via Cupa Malizia 1 C.F. DBLGNN62A09H892A,


(nel testo indicato con "Mediatore");

(di seguito congiuntamente le "Parti")

### PREMESSO CHE

- Sardafidi è un Confidi, iscritto nell'elenco Speciale ex art.107, D.lgs n. 385 del 1993 (T.U.B.). La Sardafidi ha per oggetto lo svolgimento di attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.
- Nell'esercizio della propria attività Sardafidi può prestare garanzie alle imprese, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese.
- La **CASH FLOW S.R.L.** è una società di mediazione creditizia, che ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia, oltre alle attività connesse e strumentali, di cui all'art. 16 della Legge n. 108/1996 ed al D.P.R. n. 287/2000.
- Le parti sono interessate ad avviare una collaborazione secondo i termini e le condizioni di seguito specificati.
- Il rapporto di collaborazione con Sardafidi non compromette l'indipendenza del Mediatore, atteso che l'attività disciplinata dalla presente Convenzione è solo funzionale alla migliore gestione di un servizio e non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né di rappresentanza.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE



## 1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

## 2. OGGETTO

Con la presente le parti intendono regolare la gestione di un servizio di natura finanziaria, in virtù del quale il Mediatore metterà in relazione con Sardafidi, anche attraverso attività di consulenza, potenziale clientela interessata alla conclusione di contratti di prestazione di garanzia.

Nel dettaglio il Mediatore potrà proporre alla potenziale clientela tutti i prodotti di Sardafidi. Il Mediatore, nell'esercizio professionale ed esclusivo dell'attività indicata, potrà altresì svolgere solo attività connesse e strumentali.

**2.1** Il Mediatore non potrà concludere contratti, né effettuare per conto di Sardafidi erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento e di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.

**2.2** Il Mediatore ha la facoltà di svolgere una prima istruttoria per conto dell'Intermediario e dovrà inoltrare la richiesta di finanziamento raccolta a quest'ultimo completa dei documenti con richiesti da Sardafidi.

**2.3** Ai sensi e per gli effetti della normativa Antiriciclaggio, in base agli Artt.11 e 15 D.Lgs.n. 231/2007, come riformato dal D.Lgs. n. 141/2010, il Mediatore osserverà gli obblighi di adeguata verifica della potenziale clientela interessata alla conclusione di contratti di prestazione di garanzia, provvedendo alla raccolta di tutte le informazioni, documentali e non, al fine di:

- a) identificare il cliente;
- b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo.

**2.4** Sardafidi dà atto di aver adottato, con proprio *Manuale Antiriciclaggio*, idonee misure e procedure dirette ad assicurare l'ottemperanza alle vigenti disposizioni in materia di Antiriciclaggio e Finanziamento al terrorismo, al rispetto delle quali ispira la propria condotta nonché guida l'attività svolta dai soggetti che operano per suo conto (dipendenti tutti e collaboratori). Al fine di uniformare le condotte per il rispetto dei suddetti obblighi, Sardafidi ha provveduto a consegnare al Mediatore una copia del proprio *Manuale Antiriciclaggio*, al quale il Mediatore adeguerà il proprio operato.

**2.5** La presente Convenzione non potrà essere ceduta, anche parzialmente, da nessuna delle parti.

## 3. MODALITÀ OPERATIVE

Il Mediatore garantisce il rispetto di tutti i requisiti oggettivi e strutturali di cui alla vigente normativa in materia di mediazione creditizia, come riformata dal D.Lgs. n. 141/2010, D.Lgs. n. 218/2010.

Allo scopo, il Mediatore dovrà rispettare e mantenere:



- la forma societaria, il capitale sociale imposto normativamente, nonché la propria attuale sede legale ed amministrativa, comunicando alla Sardafidi qualunque variazione;
- l'attuale oggetto sociale;
- i requisiti organizzativi imposti dalla normativa vigente;
- i requisiti di onorabilità e professionalità nei soggetti che, nella sua compagine, svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, dei quali si assume ogni e qualsivoglia responsabilità;
- l'obbligo assicurativo, consegnando a Sardafidi, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, copia della polizza di responsabilità civile, ex art. 128 septies TUB;
- i requisiti di legge sul piano tecnico-informatico (dotazione PEC e firma digitale).

Il Mediatore garantisce, ora ed in futuro, la permanenza dei suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi.

**3.1** Nell'ambito della propria autonomia operativa e strutturale, il Mediatore potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, di dipendenti e collaboratori, nonché di agenti monomandatari, che svolgeranno le proprie mansioni esclusivamente a favore del Mediatore e del loro operato il Mediatore si assume per legge la responsabilità, rispondendo in solido degli eventuali danni da loro causati nell'esercizio dell'attività, anche in caso di condotta penalmente rilevante.

**3.2** Il Mediatore assicura che i dipendenti e collaboratori dei quali si avvarrà per il contatto con il pubblico rispettino i requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'Art.128 septies, lett. d) ed e), TUB e curino il proprio aggiornamento professionale.

#### **4. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.128 decies TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 141/2010, Il Mediatore è soggetto alla prescrizioni normative vigenti in materia di trasparenza, in quanto applicabili al suo operato. Allo scopo attesta che ha provveduto adeguatamente a rendere noto presso le proprie sedi operative, oltre a tutte le informazioni necessarie per il suo esatto riconoscimento, i prezzi e ogni altra condizione economica applicata alla clientela.

**4.1.** Il Mediatore provvederà a comunicare all'Intermediario Finanziario l'eventuale compenso a cui è tenuto il cliente nei suoi confronti per il servizio reso, al fine del calcolo del TAEG.

**4.2.** Al momento del contatto con il potenziale cliente, il Mediatore provvederà ad illustrare, fornendone copia, se richiesto, il modello contrattuale fornito da Sardafidi per il prodotto finanziario richiesto, con il relativo Foglio Informativo. In caso di richiesta di finanziamento, il Mediatore provvederà a consegnare al cliente tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di Trasparenza delle operazioni finanziarie, come fornita dall'Intermediario Finanziario, più precisamente:

- a) il Foglio Informativo;
- b) copia del contratto (se richiesta);
- c) trattandosi di offerte fuori sede il documento contenente i tassi Effettivi Globali Medi (TEGM), e la guida per la soluzione stragiudiziale delle controversie tramite ABF.



## 5. EFFICACIA E DURATA

Il presente accordo si concluderà per iscritto mediante scambio di corrispondenza commerciale e si intenderà quindi perfezionato nel momento in cui una parte avrà ricevuto dall'altra lettera di formale accettazione del presente contratto, debitamente sottoscritto.

Le parti convengono che il presente contratto avrà efficacia dalla data del suo perfezionamento fino al 31/12/2016, sostituendo ogni eventuale e precedente accordo inter partes.

Alla scadenza il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga, da una delle parti, disdetta da comunicarsi un mese prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata A/R.

## 6. ACCORDI ECONOMICI

Le parti danno atto di aver disciplinato i propri accordi economici in un separato documento qui allegato quale [Allegato A].

## 7. CONDIZIONE RISOLUTIVA

L'accordo di cui alla presente proposta contrattuale è risolutivamente condizionato, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio, come previsto, altresì, dal provvedimento della Banca d'Italia del 10 marzo 2011, nonché all'osservanza degli obblighi sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come previsto, altresì, dal provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 2015. L'accordo, pertanto, si risolverà nel momento in cui il Preponente accerti gravi inadempimenti o violazioni da parte del Mediatore della normativa relativa all'antiriciclaggio e alla trasparenza. La risoluzione opera di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 1456, secondo comma, cod. civ., nel momento in cui il Preponente dichiara al Mediatore che intende valersi della clausola risolutiva".

## 8. RECESSO

Ciascuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, tramite comunicazione motivata da inoltrarsi con racc. A/R all'altra parte entro gg. 120 prima rispetto la data di efficacia del recesso.

## 9. AMBITO TERRITORIALE

Ai sensi dell'articolo 1742 cod. civ., il Mediatore dovrà svolgere la propria attività in Italia, senza limitazioni zonali.



## 10. ADEGUAMENTO D.LGS. N. 231/2001

Il Mediatore dichiara di conoscere ed accettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui Sardafidi si è dotata ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001, nonché di conoscere, approvare e volersi adeguare al Codice Etico adottato unitamente al Modello e pubblicato nella sezione "Documenti Sociali" sul sito internet [www.sardafidi.it](http://www.sardafidi.it)

Il Mediatore, con la sottoscrizione del presente contratto accetta l'impegno di comunicare eventuali anomalie o violazioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico all'OdV, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate, quanto alle modalità di svolgimento del rapporto, dall'Organismo di Vigilanza.

## 11. PRIVACY

Le parti danno atto di essere esaurientemente informate sul "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, di essere al corrente dei propri diritti ex Art. 7 dello stesso decreto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, al fine dell'attuazione della presente Convenzione, per il pieno rispetto della normativa sulla "Trasparenza delle operazioni finanziarie contrattuali".

## 12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia comunque derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presenta Convenzione, sarà competente il Foro di CAGLIARI.

Allegati:

A) Accordi economici.

\_\_\_\_\_ n. 16/10/2015

ELIAS

09 NOV. 2015

SARDAFIDI

CASH FLOW S.R.L.

OAM M143 - VASS E000217658

Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma

Dir. Comm. Via G. Porzio - C.D. Is. F11

80143 Napoli - P-IVA 07888020638


## ALLEGATO A: CONDIZIONI ECONOMICHE

La SARDAFIDI si impegna a riconoscere al Mediatore un compenso salvo buon fine e a maturazione della pratica, come sotto riportato.

Il compenso viene calcolato nella misura del **20%** sulle Commissioni di Gestione (\*), percepite dalla Sardafidi sulla base dei parametri stabiliti dal CdA e riportati nel foglio informativo. Il compenso viene riconosciuto per gli affidamenti senza scadenza fissa (a revoca) limitatamente ad 1 anno, qualunque sia il periodo di decorrenza della garanzia, mentre per gli affidamenti a medio e lungo termine sulla commissione una - tantum percepita all'erogazione del finanziamento.

(\* ) Sono escluse dal ristorno: Commissioni di Garanzia, Spese di istruttoria, quote associative e quanto non ricompreso nella voce Commissioni di Gestione

SARDAFIDI



IL MEDIATORE

**CASH FLOW S.R.L.**

04M/143 - IVA 07888020638

Sede legale: Via Flaminia, 334 - 00196 Roma

Dif. Comm. Via G. Porzio - C.D. Is. F11

80149 Napoli - P IVA 07888020638

